



COMUNE DI PISA

DIREZIONE 13 “SOCIALE – URP– POLITICHE DELLA CASA”

BANDO ANNO 2020 PER L'ASSEGNAZIONE DI CONTRIBUTI AD INTEGRAZIONE DEI CANONI DI LOCAZIONE AI SENSI DELL'ART.11 DELLA LEGGE 9 DICEMBRE 1998 N. 431.

IL DIRIGENTE

Visti:

- la legge 9 dicembre 1998 n. 431 ed in particolare l'art.11;
- il Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 7 giugno 1999;
- la Legge Regionale Toscana del 2 gennaio 2019 n. 2 e successive modificazioni;
- la Deliberazione della Giunta Regionale n. 402 del 30/03/2020;
- la Deliberazione di Giunta Regionale n. 442 del 31/03/2020 e la sua nota operativa approvata con prot. n. 35.308 del 14/04/2020 “Misura straordinaria per il sostegno al pagamento del canone di locazione conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19”
- la Deliberazione di Giunta Comunale n. 112 del 9 luglio 2020;
- la propria determinazione D-13 n. 671 del 15/07/2020 con cui è stato approvato il presente bando e i relativi allegati;

RENDE NOTO

che dalla data di pubblicazione del presente bando e **fino al 17 agosto 2020 compreso** i soggetti in possesso delle condizioni e dei requisiti sotto elencati potranno presentare domanda per ottenere il contributo ad integrazione dei canoni di locazione per l'anno 2020, secondo le modalità disposte dallo stesso e fino ad esaurimento delle risorse disponibili. Il contributo decorre dal 1 gennaio 2020 o comunque da data successiva di effettivo inizio del contratto di locazione, fino al 31 dicembre 2020, salvo scadenza o risoluzione anticipata del contratto. Tale contributo sarà erogato nella misura stabilita dall'Amministrazione Comunale ai sensi del presente bando.

Art. 1 REQUISITI E CONDIZIONI PER L'AMMISSIONE AL BANDO.

A pena di esclusione, possono presentare domanda i titolari di un contratto di locazione di un immobile ad uso abitativo che, **alla data di partecipazione al presente bando**, siano in possesso dei seguenti requisiti e condizioni:

1. essere cittadino italiano o di uno Stato aderente all'Unione Europea. Possono partecipare anche i cittadini di uno Stato non aderente all'Unione Europea, in possesso di valido e regolare permesso di soggiorno, ai sensi dell'art. 40, comma 6 del D. Lgs. 286/1998 o carta di soggiorno in corso di validità;
2. residenza anagrafica nel Comune di Pisa e specificatamente nell'immobile con riferimento al quale si richiede il contributo;
3. essere titolare di contratto di locazione ad uso abitativo regolarmente registrato, relativo ad un alloggio di proprietà privata (ad esclusione delle categorie catastali A1, A8, A9) o pubblica (escluse le assegnazioni di alloggi ERP, di edilizia convenzionata e di edilizia agevolata), adibito ad abitazione principale e corrispondente alla residenza anagrafica del richiedente, ubicato nel territorio del Comune di Pisa e in regola con il pagamento dell'imposta di annuale registro, salva l'opzione relativa alla cedolare secca. Tale requisito non è richiesto nel caso in cui il contratto di locazione sia sottoscritto direttamente dal Comune in base ad un accordo con i proprietari degli immobili. In tal caso, per i soggetti che risiedono nell'alloggio e presentano domanda, il contributo è calcolato sulla base dell'importo che corrispondono per quell'immobile;

4. assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà o usufrutto, di uso o di abitazione su immobile ad uso abitativo **adeguato** alle esigenze del nucleo familiare, ubicato a distanza pari o inferiore a. 50 km dal Comune di Pisa. Tale distanza è calcolata nella tratta stradale più breve applicando le tabelle dell'ACI (Automobile Club d'Italia); l'alloggio è considerato **inadeguato** alle esigenze del nucleo, quando ricorre la condizione di sovraffollamento all'art. 12, comma 8 della L.R.T. n. 2/2019;
5. assenza di titolarità da parte di tutti i componenti del nucleo familiare di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione nonché relative quote di immobili ubicati in territorio italiano o estero, ivi compresi quelli dove ricorre la situazione di sovraffollamento, il cui valore complessivo sia superiore ad € **25.000,00** , calcolato alla luce rispettivamente dei parametri IMU o IVIE (Imposta Valore Immobili all'Estero), salvo che si tratti di immobili utilizzati per l'attività lavorativa prevalente del nucleo. Tali valori sono rilevabili dalla attestazione ISEE, oggetto di verifica da parte del Comune di Pisa, quale dichiarazione resa ai sensi D.P.R. 445/2000;
6. Le disposizioni di cui ai punti 4) e 5) non si applicano e pertanto è possibile partecipare al bando, quando il nucleo richiedente è proprietario di un solo immobile per uso abitativo per ciascuna tra le seguenti fattispecie (quindi al massimo tre immobili ad uso abitativo, ciascuno dei quali sia l'unico per ciascuna fattispecie):
 - a. alloggio assegnato al **coniuge legalmente separato o divorziato** a seguito di provvedimento dell'autorità giudiziaria;
 - b. alloggio dichiarato **inagibile** con provvedimento dell'autorità competente;
 - c. alloggio **sottoposto** a procedura di **pignoramento**, con decorrenza dalla data di notifica del provvedimento emesso ai sensi dell'art. 560 c.p.c.;
 - d. **titolarità pro-quota** di diritti reali su immobili per i quali venga documentata la non disponibilità giuridica degli stessi;

Possono partecipare al bando i soggetti titolari di diritti reali su immobili assegnati in sede di separazione giudiziale al coniuge, ovvero i soggetti titolari pro-quota di diritti reali su immobili, il cui valore catastale complessivo sia superiore al limite di € 25.000,00, se in possesso anche degli ulteriori requisiti previsti dal presente avviso, in casi debitamente documentati di indisponibilità giuridica delle quote degli immobili stessi.

7. titolarità di un valore del **patrimonio mobiliare non superiore a € 25.000,00**, calcolato applicando al valore del patrimonio mobiliare dichiarato ai fini ISEE al lordo delle franchigie di cui al DPCM n. 159/2013, la scala di equivalenza prevista dalla medesima normativa;
8. titolarità di **un patrimonio complessivo non superiore a € 40.000,00**, risultante dalla somma del patrimonio immobiliare e mobiliare dichiarato a fini ISEE, fermo restando il rispetto dei limiti di ciascuna componente di cui al punto 5) e 7);
9. che nessun componente del nucleo familiare abbia fruito di altro beneficio pubblico, da qualunque ente erogato a titolo di sostegno alloggiativo per lo stesso periodo temporale previsto dal presente bando. Nel caso di concessione da parte della Società della Salute di benefici economici a sostegno dei canoni dell'affitto a favore di propri assistiti, il contributo anticipato dalla suddetta sarà oggetto di rimborso mentre al vincitore verrà erogata l'eventuale differenza restante. L'assegnazione ad uno dei componenti del nucleo di un alloggio ERP in corso d'anno 2020 è causa di automatica decadenza dal diritto al contributo a decorrere dalla data della effettiva disponibilità dello stesso. L'erogazione del contributo a favore di soggetti facenti parte di nuclei familiari presenti nelle vigenti graduatorie per l'assegnazione di alloggi ERP, non pregiudica la posizione acquisita nelle suddette. Nel caso di reddito o pensione di cittadinanza erogato per fini alloggiativi, gli importi erogati per l'anno 2020 verranno decurtati dal contributo teorico e rilevante ai fini del calcolo di cui all'art. 6 del presente bando;
10. possesso di attestazione ISEE in corso di validità al momento della presentazione della

domanda, da cui risulti un valore ISE (Indicatore Situazione Economica) calcolato ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni **non superiore ad € 28.770,41** e un valore ISEE (Indicatore Situazione Economica Equivalente) **non superiore a € 16.500,00**. Non verranno accolte dichiarazioni ISE/ISEE che riportino annotazioni di difformità e/o omissioni. Per gli studenti universitari che fanno richiesta di contributo, la attestazione ISE di riferimento è quella del soggetto a cui risultino fiscalmente a carico.

Per determinare l'inserimento nelle rispettive fasce di contributo, è necessario che risultino valore ISEE (Indicatore della Situazione Economica Equivalente), valore ISE (Indicatore della Situazione Economica) e incidenza del canone annuo, al netto degli oneri accessori, sul valore ISE, calcolati ai sensi del DPCM 5 dicembre 2013 n. 159 e successive modificazioni e integrazioni, rientranti entro i valori di seguito indicati:

FASCIA A

Valore **ISE uguale o inferiore a € 13.391,82**, importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020; incidenza del canone al netto degli oneri accessori sul valore ISE non inferiore al 14%;

FASCIA B

Valore ISE **compreso tra € 13.391,82** importo corrispondente a due pensioni minime I.N.P.S. per l'anno 2020 e l'importo di **€ 28.770,41**; incidenza del canone sul valore ISE non inferiore al 24%.

Il canone di locazione di riferimento è quello risultante dal contratto regolarmente registrato, al netto degli oneri accessori (spese condominiali, utenze, ecc). Sono ammissibili a contribuzione le indennità a titolo di occupazione di importo pari al canone di locazione, corrisposte dal conduttore dopo la scadenza del contratto di locazione dell'immobile per il quale è in corso la procedura di rilascio.

I soggetti che dichiarano **un ISE uguale a zero** ovvero **un ISE inferiore rispetto al canone di locazione annuo** stabilito da contratto, possono essere ammessi al contributo solo nei seguenti casi:

a. autocertificazione di sostentamento economico da parte di un **soggetto terzo** per consentire il regolare pagamento del canone. Il richiedente che riceve un aiuto economico da parte di una persona fisica, oltre a compilare l'apposito spazio predisposto nel modulo di domanda, deve anche allegare, debitamente compilato in tutti i suoi campi, l'apposito modello di dichiarazione resa dal soggetto che presta il sostentamento con indicati i suoi dati anagrafici, la precisa quantificazione economica dell'aiuto prestato, il suo reddito e copia del suo documento d'identità. L'importo del suo reddito o del suo ISE dovrà essere congruo rispetto al sostegno prestato. Nel caso di aiuto economico da parte di ente o associazione, la suddetta dichiarazione dovrà essere resa dal Legale Rappresentante;

b. assistenza da parte Servizio Sociale Territoriale della Società della Salute. Tale condizione dovrà essere autocertificata dal richiedente nell'apposito spazio del modulo di domanda;

c. a seguito di verifica d'ufficio del reddito, rilevabile da modello DSU tale da giustificare il pagamento del canone.

ART. 2 NUCLEO FAMILIARE

Per nucleo familiare si intende i componenti della famiglia anagrafica in base all'art. 4 del D.P.C.M. 05/12/2013 n. 159 e relative disposizioni attuative, composto dal solo richiedente o dal richiedente e da tutti coloro, anche se non legati da vincoli di parentela, risultano nel suo stato di famiglia anagrafico alla data di partecipazione al bando. I coniugi che hanno diversa residenza anagrafica fanno parte dello stesso nucleo familiare, salve le eccezioni stabilite dalla legge o da provvedimento giudiziale.

ART. 3 DOCUMENTAZIONE DA ALLEGARE ALLA DOMANDA E AUTOCERTIFICAZIONE DELLE CONDIZIONI E DEI REQUISITI DI AMMISSIBILITA'.

I requisiti e le condizioni per la partecipazione al presente bando sono attestati mediante dichiarazioni sostitutive ex artt. 46 e 47 DPR. 445/2000 e successive modifiche ed integrazioni. Per i cittadini non appartenenti all'Unione Europea, gli stati, le qualità personali e i requisiti di cui di cui all'art. 1 punto 5) del bando relativamente ai beni immobili all'estero, non essendo possibile prevedere per gli stessi l'utilizzo della dichiarazione sostitutiva ai sensi dell'art. 3, comma 1 del DPR 445/2000, sono

documentati tramite certificati o attestazioni rilasciati dalla competente autorità dello Stato Estero, corredati di traduzione in lingua italiana autenticata dall'autorità consolare italiana che ne attesta la conformità all'originale. Sono esentati dal richiedere al proprio Paese di origine l'attestazione di non possesso di proprietà immobiliari, i cittadini extracomunitari che hanno un permesso di soggiorno per "asilo politico", "protezione sussidiaria" e "motivi umanitari", che devono essere chiaramente certificati nei relativi titoli di soggiorno. Tali nuclei dovranno solo dichiararlo nella domanda al bando contributo affitto 2020.

A pena di esclusione, la domanda di partecipazione, redatta sotto forma di dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000 utilizzando esclusivamente il modulo predisposto dal Comune di Pisa, completa di tutti i dati, deve essere debitamente sottoscritta e corredata dai seguenti documenti:

- copia di documento di identità in corso di validità del richiedente;
- copia del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolarità di cittadino non comunitario ai sensi dell'art. 41 del D. Lgs. 286/98 e s.m.;
- copia integrale del contratto di affitto in corso di validità con l'attestazione del pagamento dell'ultima registrazione o dell'adesione al regime di "cedolare secca";
- eventuale modulo di autocertificazione compilato e sottoscritto dal soggetto sostentatore nel caso di valore ISE pari a zero o inferiore rispetto al canone di locazione annuo.

Per i cittadini extracomunitari, la certificazione rilasciata dalle autorità del Paese di origine, che attesti per tutti i soggetti appartenenti allo stesso nucleo anagrafico, la titolarità o l'assenza di diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione su immobili o quote di essi ubicati nel loro Paese di origine potrà essere allegata al momento della domanda o **comunque presentata entro il termine di presentazione delle opposizioni**, data ultima a pena di esclusione. Tali certificazioni saranno ritenute valide se rilasciate **entro i 6 mesi precedenti** la data di pubblicazione del presente bando, salvo che non sia prevista dal paese di origine una scadenza diversa, che dovrà risultare dalla dichiarazione stessa. Le firme sugli atti e documenti formati all'estero da autorità estere e da valere nello Stato italiano, sono legalizzate dalle rappresentanze diplomatiche o consolari italiane all'estero (art. 33, 2 comma DPR 445/2000). Agli atti e documenti redatti in lingua straniera indicati nel capoverso precedente, deve essere allegata una traduzione in lingua italiana di cui sia certificata la conformità al testo straniero dalla competente rappresentanza diplomatica o consolare, ovvero da traduttore ufficiale (art. 33, 3 comma DPR 445/2000). Le firme sugli atti e documenti formati nello stato e da valere nello Stato italiano, rilasciati da una rappresentanza diplomatica o consolare estera, sono legalizzate a cura delle prefetture (art. 33,4 comma DPR 445/2000). Nel caso di proprietà pro-quota, deve essere allegata la certificazione dell'indisponibilità dell'alloggio

Art. 4 MODALITA' E TERMINI DI PRESENTAZIONE DELLA DOMANDA

Tutta la modulistica relativa al presente bando è scaricabile dal sito della Rete Civica del Comune di Pisa, Area Tematica CASA al seguente indirizzo: <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio/7059/Politiche-della-Casa.html> o alla voce " Bandi" <https://www.comune.pisa.it/it/ufficio-scheda/7069/Bandi.html> oppure dalla sezione " Bandi di gara e altri bandi/ Altri bandi" <https://www.comune.pisa.it/it/bandi/pageType:altri%2520bandi,id:2739>

La domanda dovrà essere presentata entro il termine perentorio del 17 agosto 2020 ore 23:59 mediante una delle seguenti modalità:

- **mediante PEC** al seguente indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it;
- accedendo al portale delle istanze on line della Rete Civica del Comune di Pisa all'indirizzo <https://istanzeonline.comune.pisa.it/> previa registrazione allo stesso.

ART. 5 FORMAZIONE E PUBBLICAZIONE DELLA GRADUATORIA.

L'Ufficio Politiche della Casa del Comune di Pisa provvede all'istruttoria delle domande verificandone la corrispondenza ai requisiti del presente bando, effettuando i controlli di veridicità di quanto dichiarato e predispone entro 60 giorni dalla sua scadenza, la graduatoria provvisoria che verrà approvata con atto della "Direzione Sociale, URP e Politiche della Casa".

La graduatoria provvisoria è formulata secondo l'ordine indicato:

- 1) Concorrenti inseriti nella fascia A);
- 2) Concorrenti inseriti nella fascia B).

I soggetti in possesso dei requisiti di ammissibilità sono collocati nelle sopra citate fasce, in base alla diversa percentuale di incidenza canone/ISE.

La suddetta graduatoria è pubblicata all'Albo Pretorio on line del Comune di Pisa per 10 giorni consecutivi. Entro tale termine, gli interessati possono presentare eventuali opposizioni avverso la stessa, utilizzando l'apposito modulo e inviandolo o tramite PEC (Posta Elettronica Certificata) all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it o consegnandolo a mano presso l'ufficio URP del Comune di Pisa, con sede in Lungarno G. Galilei n. 43, ingresso da Piazza XX Settembre (telefono 050/9102379), nell'orario di sua apertura al pubblico. Le opposizioni pervenute oltre il termine non saranno prese in esame.

Ai sensi dell'art. 21 della deliberazione di Consiglio Comunale n. 34/2018, entro 30 giorni dalla scadenza del termine per le opposizioni, la Commissione ERP decide sull'ammissibilità delle stesse e successivamente la Direzione n. 13 "Sociale, URP e Politiche della Casa" predisporrà la graduatoria definitiva 2020, con atto dirigenziale e i cui nominativi saranno trasmessi alla Regione Toscana entro il **31 ottobre 2020**. Suddetta graduatoria avrà validità per l'anno 2020.

Il Comune di Pisa non invierà comunicazioni personali ai soggetti partecipanti. I provvedimenti relativi alle ammissioni e alle esclusioni saranno pubblicati esclusivamente all'Albo Pretorio on line e nella pagina istituzionale del Comune di Pisa, nell'Area Tematica "Casa". Ciò sostituisce a tutti gli effetti di legge la comunicazione personale di cui all'art. 8 e 10 bis della legge 241/90 e successive modificazioni ed integrazioni. Le graduatorie degli ammessi e gli elenchi degli esclusi saranno oggetto di suddetta pubblicazione nel rispetto della vigente normativa sulla privacy, richiamando le prime otto cifre del codice fiscale del richiedente.

Art. 6 ENTITA' DEL CONTRIBUTO

I contributi di cui al presente bando sono erogati, nei limiti delle dotazioni annue assegnate dalla Regione Toscana integrate con risorse comunali, secondo l'ordine stabilito nella graduatoria definitiva con il seguente criterio di priorità:

- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia A.
- Contributi a favore dei soggetti collocati nella fascia B.

L'entità del contributo è determinata in rapporto all'incidenza del canone annuale (risultante dal contratto di locazione regolarmente registrato), al netto degli oneri accessori, sul valore ISE risultante da attestazione ISEE..

Il contributo massimo è così calcolato:

- a) per i nuclei con valore ISE non superiore a due pensioni minime Inps (Fascia A), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 14% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 3.100,00 annui;
- b) per i nuclei con valore ISE superiore all'importo di due pensioni minime Inps (Fascia B), corrisponde alla parte del canone di locazione eccedente il 24% del valore ISE stesso fino a concorrenza e comunque fino ad un massimo di €. 2.325,00 annui.

Il contributo decorre dal 1 gennaio 2020 o dalla data di stipula del contratto di locazione se successiva, fino al 31 dicembre 2020. L'entità del contributo è calcolata in dodicesimi in funzione del numero di mensilità pagate e documentate; a tal fine, le frazioni di mese inferiori o uguali a 15 giorni non saranno prese in considerazione mentre saranno valutate come mese intero le frazioni uguali o superiori a 16 giorni. I contributi saranno erogati ai soggetti utilmente inseriti nella graduatoria definitiva, nei limiti delle dotazioni del Fondo per l'integrazione dei canoni di locazione disponibili per l'anno 2020. Il Comune di Pisa si riserva di destinare una parte del fondo alla fascia "B". Tale percentuale, ove non sia dato un contributo a tutti i soggetti della fascia "A", non può superare il 40% delle risorse assegnate. Contestualmente sarà ripartita la quota del fondo a carico del Comune. Il contributo effettivo spettante ai singoli soggetti presenti in graduatoria potrà essere erogato in percentuali diverse dal 100% del contributo teorico spettante - qualora il fondo complessivo risulti insufficiente a coprire l'intero fabbisogno - secondo una ripartizione proporzionale (che potrà essere diversa per le diverse fasce) che sarà quantificata una volta conosciuta con precisione l'entità economica annuale del Fondo ed il numero dei beneficiari.

Ai sensi dell'art. 5 dell'allegato A) della deliberazione di G.R.T. n. 402 del 30/03/2020, l'importo minimo erogabile al vincitore non può essere inferiore ad € 200,00. Gli importi che risulteranno inferiori a tale cifra non verranno, quindi, erogati.

ATTENZIONE: i beneficiari dell'avviso relativo alla misura straordinaria a sostegno dei canoni conseguente all'emergenza epidemiologica COVID-19 potranno presentare domanda anche per il presente bando. La somma erogata quale misura straordinaria verrà, in attuazione di quanto già stabilito dalle Note operative della deliberazione di G.R.T. n. 442 del 31/03/2020, decurtata dall'importo spettante ed erogato ai sensi del presente bando.

Art. 7 PAGAMENTO DEL CONTRIBUTO

Il contributo sarà erogato in unica o eventualmente in più soluzioni secondo le disponibilità finanziarie del fondo, fino ad esaurimento delle risorse disponibili e secondo l'ordine della graduatoria definitiva. Il Comune eroga il contributo **solo previa presentazione delle ricevute** comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione per l'anno 2020. **Dal 1 dicembre 2020 fino al termine perentorio del 31 gennaio 2021, pena decadenza dal beneficio, tutti gli ammessi al contributo devono presentare copia delle ricevute mensili attestanti il pagamento dell'affitto in riferimento al periodo gennaio-dicembre 2020.** Le ricevute in bollo, dovranno contenere in modo inequivocabile i seguenti dati: nome e cognome di chi effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo versato, la mensilità del canone, l'ubicazione dell'immobile, la firma leggibile del ricevente. Sono ammessi anche i **bonifici bancari e postali**, esenti da bollo, purché indichino il nome e cognome di colui che effettua e di chi riceve il pagamento, l'importo pagato, la mensilità di riferimento, l'ubicazione dell'immobile e il beneficiario corrispondente al locatore. In ogni caso deve essere rispettata la normativa in materia di pagamenti e di tracciabilità degli stessi.

Tali ricevute dovranno essere inoltrate tramite PEC all'indirizzo comune.pisa@postacert.toscana.it o consegnandole a mano presso l'ufficio URP del Comune di Pisa, con sede in Lungarno G. Galilei n. 43, ingresso da Piazza XX Settembre (telefono 050/9102379), nell'orario di sua apertura al pubblico.

E' onere del beneficiario del contributo, comunicare tempestivamente all'Ufficio Politiche della Casa ogni variazione relativa all'IBAN del conto corrente per l'accredito delle spettanze, mediante invio di e. mail all'indirizzo ufficiocasa@comune.pisa.it.

ART. 8 CASI PARTICOLARI

In caso di **residenza nell'alloggio di più nuclei familiari** tutti cointestatari del medesimo contratto di locazione, il canone da considerare per il calcolo del contributo è quello derivante dalla divisione del canone annuo previsto dal contratto per il numero complessivo dei nuclei residenti nell'alloggio.

In caso di **decesso del beneficiario**, il contributo, calcolato con riferimento al periodo di residenza del beneficiario nell'immobile e sulla base delle ricevute attestanti l'avvenuto pagamento dei canoni di locazione, è assegnato agli eredi purché gli stessi ne facciano specifica richiesta presentando la dichiarazione sostitutiva di atto notorio che attesti il loro stato giuridico.

Sia nel caso di **cambiamento di contratto nel medesimo alloggio**, che in quello di **residenza con contratto di locazione in unità immobiliare diversa da quella originariamente dichiarata in domanda, ma sempre nel Comune di Pisa nel periodo tra il 1 gennaio 2020 e la data di scadenza del bando**, dovranno essere allegati alla domanda entrambi i contratti di locazione registrati. Nel caso di contratti con canoni annui diversi, l'entità del contributo sarà calcolata sommando i canoni riferiti ai diversi contratti in rapporto alle effettive mensilità pagate e rispetto all'ISE. Nel caso in cui il richiedente abbia **trasferito la propria residenza in altro alloggio sempre nel comune ma successivamente alla data di scadenza del bando ed entro il 31/12/2020**, dovranno pervenire all'Ufficio Politiche della Casa entro e non oltre i termini per la consegna delle ricevute comprovanti l'avvenuto pagamento dei canoni, entrambi i contratti di locazione regolarmente registrati; il contributo sarà erogato solo previa verifica d'ufficio del mantenimento dei requisiti di ammissibilità della domanda. Nei suddetti casi, il mantenimento dei requisiti di ammissibilità è valutato tenendo conto della somma dei canoni riferiti ai diversi contratti rispetto all'ISE. L'entità del contributo non può in ogni caso superare il valore stimato per la collocazione in graduatoria.

Se il richiedente ha **trasferito la propria residenza in altro comune**, è possibile erogare solo la quota di contributo spettante in relazione ai mesi di residenza nell'alloggio a cui si riferisce la domanda.

ART. 9 CONTROLLI E SANZIONI

L'Amministrazione Comunale, in base all'art.71 del D.P.R. n.445/2000 effettuerà idonei controlli, anche a campione e in tutti i casi in cui sorgano fondati dubbi, sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive rese dagli interessati ai fini della partecipazione al presente bando, anche successivamente alla pubblicazione della graduatoria definitiva. Ai sensi dell'art. 43 del D.P.R. 445/2000, *“Le amministrazioni pubbliche e i gestori di pubblici servizi non possono richiedere atti o certificati concernenti stati, fatti e qualità personali che siano attestati in documenti già in loro possesso o che comunque le stesse sono tenute a certificare. In luogo di tali atti o certificati, i soggetti indicati sono*

tenuti a acquisire d'ufficio le relative informazioni, previa indicazione, da parte dell'interessato, dell'amministrazione competente e degli elementi indispensabili per il loro reperimento, ovvero ad accertare la dichiarazione sostitutiva prodotta dall'interessato". Il Comune di Pisa si riserva di trasmettere alla Guardia di Finanza gli elenchi degli aventi diritto relativi a casi che lo stesso ritenga oggetto di più attenta valutazione. Ferme restando le sanzioni penali previste all'art. 76 del D.P.R. 445/2000, qualora dal controllo emerga la non veridicità delle dichiarazioni sostitutive, il dichiarante decade dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera e l'Amministrazione procederà a recuperare le somme indebitamente percepite.

Art. 10 INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DATI PERSONALI (Regolamento UE 2016/679).

Il Regolamento Generale sulla Protezione dei dati Personali (Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016) d'ora in avanti GDPR, prevede la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati di carattere personale come diritto fondamentale. Con la presente informativa, resa ai sensi dell'art. 13 del GDPR il Comune di Pisa, in qualità di Titolare del trattamento dei dati personali,(in seguito "Titolare"), intende fornirle, in quanto "interessato" dal trattamento le seguenti informazioni:

TITOLARE DEL TRATTAMENTO E RESPONSABILE DELLA PROTEZIONE DATI.

Il Titolare del trattamento è il Comune di Pisa, con sede in Via degli Uffici n. 1, in persona del Sindaco in carica, email:info@comune.pisa.it;pec:comune.pisa@postacert.toscana.it,tel. 050 910111. Il Responsabile della protezione dei dati è l'avv.to Veronica Malfatti, Funzionario presso l'Ufficio del Segretario Generale del Comune di Pisa, con sede in Pisa, Via degli Uffici, 1,tel: 050910354,e-mail: privacy@comune.pisa.it oppure v.malfatti@comune.pisa.it; Pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

FINALITÀ E BASE GIURIDICA DEL TRATTAMENTO (per quale scopo si trattano i dati personali e perché è consentito trattarli)Il Comune di Pisa, nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità, prescritti dal GDPR, e delle disposizioni normative (comunitarie, statali e regionali) di settore, utilizzando sia mezzi cartacei che strumenti informatici procederà al trattamento -ovvero alla raccolta, registrazione, organizzazione, conservazione, estrazione, consultazione, utilizzo, comunicazione, raffronto, interconnessione e cancellazione-dei Suoi dati personali per le seguenti finalità:

- svolgere le attività istituzionali e gestire i procedimenti di competenza;
- verificare le dichiarazioni sostitutive prestate degli interessati nell'ambito dei procedimenti attivati su iniziativa degli interessati o d'ufficio;
- prestare i servizi richiesti dagli interessati;
- dare esecuzione ai contratti di cui il Comune di Pisa è parte.

La liceità del trattamento si fonda sul perseguimento dell'interesse pubblico di cui è investito il Comune di Pisa, ex art. 6, lett. e) del Reg. UE 679/2016 cui si unisce, per i servizi a domanda individuale, la natura contrattuale del rapporto tra Titolare ed utente.

DESTINATARI O CATEGORIE DI DESTINATARI DEI DATI PERSONALI (chi può conoscere i Suoi dati personali) I dati trattati per le finalità di cui sopra sono accessibili ai dipendenti e collaboratori del Titolare, assegnati ai competenti uffici del Comune, che, nella loro qualità di soggetti espressamente designati al trattamento dei dati e/o amministratori di sistema e/o autorizzati al trattamento sono stati, a tal fine, adeguatamente istruiti dal Titolare. I dati personali possono altresì essere:

1. **comunicati** (cioè resi conoscibili a soggetti determinati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione, consultazione o mediante interconnessione) a:

- altre Pubbliche Amministrazioni, qualora queste debbano trattare i medesimi per eventuali procedimenti di propria competenza istituzionale;
- a quei soggetti pubblici ai quali la comunicazione è dovuta obbligatoriamente perché previsto da disposizioni comunitarie, norme di legge o regolamento
- alle società partecipate dal Comune di Pisa per lo svolgimento delle funzioni affidate o per l'erogazione di servizi che saranno debitamente nominati come Responsabile esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR;
- a soggetti privati, ove ciò sia necessario per l'esecuzione dei contratti di cui il Comune di Pisa è parte;
- a soggetti privati alle condizioni e con le modalità previste dagli articoli da 22 a 25 della legge n. 241/1990(accesso ai documenti);

2. **diffusi** (cioè resi conoscibili a soggetti indeterminati, in qualunque forma, anche mediante la messa a disposizione o consultazione) ove sia necessario ai fini della:

- pubblicazione all'Albo Pretorio, alle condizioni e con le modalità previste dal GDPR e dalle norme di settore;-pubblicazione nella sezione "Amministrazione Trasparente" della rete Civica, alle condizioni e

con le modalità previste dagli articoli 5 e 5bis del decreto legislativo 14 marzo 2013 n. 33 (accesso civico). La gestione e la conservazione dei dati personali raccolti dal Comune di Pisa avviene su server ubicati all'interno dell'Ente e/o in cloud e/o su server esterni di fornitori dei servizi online che, ai soli fini della prestazione richiesta, potrebbero venire a conoscenza dei dati personali degli interessati e che saranno debitamente nominati come Responsabili esterni del trattamento a norma dell'art. 28 del GDPR. I dati raccolti non saranno oggetto di trasferimento in Paesi non appartenenti all'UE.

PERIODO DI CONSERVAZIONE DEI DATI (per quanto tempo vengono trattati i Suoi dati)

Il periodo di conservazione dei dati è pari a quello necessario al perseguimento dei fini per cui essi sono stati raccolti, rispettando il principio di minimizzazione di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c) del GDPR nonché gli obblighi di legge cui è tenuto il Titolare. I dati raccolti saranno conservati solo per il tempo consentito dalla normativa vigente e dal Piano di conservazione e scarto della Soprintendenza regionale. Oltre tale termine i dati potranno essere conservati con accesso limitato ai soli fini della difesa in sede civile e penale per eventuali controversie con l'interessato

OBBLIGO DI CONFERIRE I DATI E CONSEGUENZE DEL MANCATO CONFERIMENTO

L'interessato ha l'obbligo di fornire i dati richiesti dal Comune di Pisa. Il mancato, inesatto o incompleto conferimento dei dati ha come conseguenza:

- l'impossibilità di proseguire o concludere i procedimenti attivati dagli interessati, che, di conseguenza e a seconda dei casi, saranno sospesi, interrotti, archiviati o avranno esito negativo;
- l'impossibilità di erogare i servizi richiesti dagli interessati;
- l'impossibilità di sottoscrivere o dare esecuzione ai contratti di cui gli interessati siano parte.

DIRITTI DELL'INTERESSATO E MODALITÀ DI ESERCIZIO DEI DIRITTI

L'interessato ha diritto di richiedere al Comune di Pisa, quale Titolare del trattamento, ai sensi degli artt. 15, 16, 17, 18, 19 e 21 del GDPR:

- l'accesso ai propri dati personali ed a tutte le informazioni di cui all'art.15 del GDPR la rettifica dei propri dati personali inesatti e l'integrazione di quelli incompleti;
- la cancellazione dei propri dati, fatta eccezione per quelli contenuti in atti che devono essere obbligatoriamente conservati dall'Amministrazione e salvo che sussista un motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento;
- la limitazione del trattamento nelle ipotesi di cui all'art.18 del GDPR.

L'interessato ha altresì il diritto:

- di opporsi al trattamento dei propri dati personali, fermo quanto previsto con riguardo alla necessità ed obbligatorietà del trattamento ai fini dell'instaurazione del rapporto;
- di revocare il consenso eventualmente prestato per i trattamenti non obbligatori dei dati, senza con ciò pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca.

L'interessato potrà esercitare tutti i diritti di cui sopra (anche utilizzando l'apposito modello per l'esercizio dei diritti pubblicato alla pagina <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>) inviando una e-mail al Responsabile della Protezione dei dati ai seguenti indirizzi e-mail: v.malfatti@comune.pisa. iteprivacy@comune.pisa.it pec: comune.pisa@postacert.toscana.it.

MEZZI DI TUTELA

L'interessato che ritiene che il trattamento dei dati operato dal Comune di Pisa abbia violato le disposizioni del Regolamento, può proporre reclamo all'Autorità Garante per la protezione dei dati personali, in base all'articolo 77 del GDPR. Ai sensi dell'art.144 del D. Lgs 196/2003, come modificato dal D. Lgs 101/2018, chiunque può rivolgere all'autorità Garante una mera segnalazione. Maggiori informazioni sulla protezione dei dati personali sono disponibili sul sito istituzionale all'indirizzo <https://www.comune.pisa.it/it/progetto-scheda/25607/Protezione-dati.html>

Art. 11 – NORMA FINALE

Avverso alla graduatoria definitiva, gli interessati possono esperire i rimedi giurisdizionali previsti dalla normativa e precisamente ricorso al TAR entro 60 giorni dalla conoscenza dell'atto lesivo e ricorso al Presidente della Repubblica entro 120 giorni da tale conoscenza. Per quanto non previsto dal presente avviso si fa riferimento agli atti di cui in premessa ed alla vigente normativa in materia. Il Responsabile del procedimento è individuato nel Responsabile PO dell'Ufficio Politiche della Casa.

Pisa, lì 16/07/2020

IL DIRIGENTE
Avv. Susanna Caponi